



## STATUTO

dell'Associazione di Promozione Sociale

### “APS Colle Pizzuto - San Matteo”

#### Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito “Codice del Terzo Settore” o “CTS”), un’associazione di promozione sociale denominata “APS Colle Pizzuto - San Matteo”, con sede legale nel Comune di Frascati (RM), in via Colle Pizzuto n. 59, operante senza fini di lucro.

L’Associazione opera senza scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’utilizzo della qualifica di “Associazione di Promozione Sociale” e dell’acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico è subordinato all’iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il trasferimento della sede legale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo, fermo restando l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il trasferimento in altro Comune richiede deliberazione dell’Assemblea straordinaria.

La durata dell’Associazione è illimitata.

#### Art. 2 - Finalità generali

L’Associazione è apartitica, aconfessionale, democratica e non ha scopo di lucro. Essa persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riferimento alla valorizzazione della comunità locale di Colle Pizzuto - San Matteo, alla promozione della partecipazione dei cittadini, alla cura dei rapporti sociali, alla realizzazione di iniziative culturali, ricreative, sociali, solidali, turistiche, ambientali e di aggregazione.

L’Associazione intende favorire la coesione della comunità, la collaborazione tra cittadini, enti pubblici e privati, la promozione del territorio, la realizzazione di eventi e manifestazioni di interesse sociale, nonché iniziative utili al miglioramento della qualità della vita del quartiere e del territorio di riferimento.

#### Art. 3 - Attività di interesse generale

Per il perseguimento delle proprie finalità, l’Associazione svolge in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Le attività di interesse generale prescelte dall’Associazione sono le seguenti, riportate per esteso:

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

*Handwritten signatures and notes on the right margin:*  
- Top: "Agree with the Statute"  
- Middle: "M. M. M."  
- Bottom: "San Matteo", "Colle Pizzuto", "APS Colle Pizzuto - San Matteo", "Relatore: Teresa"

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

#### Art. 4 - Attività concrete dell'Associazione

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione potrà realizzare le seguenti attività, purché coerenti con le finalità e con le attività di interesse generale di cui al precedente articolo:

- organizzazione di feste, eventi, sagre, manifestazioni culturali, ricreative, artistiche, sociali e di quartiere;
- iniziative per la valorizzazione del territorio, della storia, delle tradizioni locali e del paesaggio;
- attività di aggregazione sociale, incontro, partecipazione civica e volontariato;
- iniziative di solidarietà, beneficenza, raccolta e distribuzione di beni o servizi a favore di persone o realtà svantaggiate, nel rispetto della normativa vigente;
- collaborazioni con enti pubblici, parrocchie, scuole, associazioni, comitati, imprese e altri enti per la realizzazione di progetti di interesse generale;
- iniziative di sensibilizzazione su legalità, pace, nonviolenza, tutela dei diritti, pari opportunità, aiuto reciproco e cittadinanza attiva;
- attività di promozione turistica, sociale, culturale o religiosa del territorio;
- attività di cura, miglioramento e valorizzazione di spazi, beni comuni, beni pubblici inutilizzati o altri luoghi di interesse collettivo, nei limiti consentiti dalla legge e previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni;
- iniziative ambientali, educative, informative e formative coerenti con gli scopi statutarî;
- gestione di strumenti organizzativi, cassa, magazzino, volontari, comunicazioni e supporti informatici necessari allo svolgimento delle attività associative.

Le attività sono svolte nel rispetto delle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio e previa acquisizione delle autorizzazioni, concessioni o titoli eventualmente richiesti.

Andrea Furlan  
 Relani  
 Tenore  
 Middle  
 Galli  
 Agnere  
 Mori  
 Delfino

#### **Art. 5 - Attività diverse, secondarie e strumentali**

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 6 del CTS e dalle relative disposizioni attuative.

L'individuazione concreta delle attività diverse è demandata al Consiglio Direttivo, che ne documenta il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio, nella relazione di missione o con le modalità previste dalla normativa vigente.

#### **Art. 6 - Raccolta fondi**

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

La raccolta fondi potrà avvenire mediante richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, nonché attraverso iniziative pubbliche, eventi, campagne, cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore e altre modalità consentite dalla normativa vigente.

#### **Art. 7 - Risorse economiche e patrimonio**

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da quote associative, contributi degli associati, contributi pubblici e privati, donazioni, lasciti, erogazioni liberali, rimborsi derivanti da convenzioni, proventi da raccolte fondi, entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali e ogni altra entrata ammessa dalla normativa vigente.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, beni mobili e immobili, fondi, riserve e avanzi di gestione, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

#### **Art. 8 - Associati**

Possono essere associati dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità associative e si impegnano a contribuire alla loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo Settore o enti senza scopo di lucro, nei limiti previsti dall'art. 35 del CTS.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge per le associazioni di promozione sociale. Se il numero degli associati dovesse scendere al di sotto del minimo legale, l'Associazione provvede agli adempimenti e all'integrazione nei termini previsti dalla normativa vigente.

Non sono ammesse categorie di associati temporanei. L'adesione all'Associazione ha carattere permanente, salvo il diritto di recesso e le altre cause di perdita della qualifica di associato.

Depresso Maria Grazia  
Maddalena Colli  
Ri Tasso  
Cucchi  
Reloni Teresa

### **Art. 9 - Ammissione degli associati**

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato entro 60 giorni. L'aspirante associato può, entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

La quota associativa, se prevista, è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

### **Art. 10 - Diritti e doveri degli associati**

Gli associati hanno pari diritti e pari doveri.

Gli associati hanno diritto di partecipare alle attività associative, prendere parte all'Assemblea, votare, eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi, essere informati sull'attività dell'Associazione, consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Gli associati hanno il dovere di rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali, versare la quota associativa eventualmente stabilita e contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al perseguimento degli scopi associativi.

### **Art. 11 - Perdita della qualifica di associato**

La qualità di associato si perde per morte, recesso, mancato pagamento della quota associativa eventualmente prevista, esclusione o altre cause previste dalla legge.

L'associato può recedere in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'esclusione può essere deliberata per gravi motivi, per comportamento contrario agli scopi dell'Associazione, per violazione dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni o delle deliberazioni degli organi sociali.

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato e comunicato all'associato, che può proporre ricorso all'Assemblea entro 60 giorni dalla comunicazione.

L'associato che cessa di appartenere all'Associazione non ha diritto alla restituzione delle quote versate né può vantare diritti sul patrimonio associativo.

### **Art. 12 - Volontari**

I volontari sono persone che, per libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono vietati rimborsi spese di tipo forfetario, salvo quanto eventualmente consentito dalla normativa vigente.

Autore: *Andrea Furlan*  
Relatori: *Giulio Cucchi, Riccardo Tancor, Michele Spili, Dagnex Morici, Dario Geronzi*

L'Associazione iscrive in apposito registro i volontari che svolgono attività in modo non occasionale e assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, nei casi e con le modalità previste dalla legge.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

### Art. 13 - Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati purché non volontari, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità associative.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati, nel rispetto dell'art. 36 del CTS e della normativa vigente.

### Art. 14 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente, se nominato;
- il Segretario, se nominato;
- il Tesoriere, se nominato;
- l'Organo di controllo, ove obbligatorio o deliberato dall'Assemblea;
- il Revisore legale dei conti, ove obbligatorio o deliberato dall'Assemblea.



Tutte le cariche sociali sono elettive e svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, nei limiti previsti dalla legge.

### Art. 15 - Assemblea degli associati

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati aventi diritto di voto.

Ciascun associato ha diritto a un voto, purché sia iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati e sia in regola con il versamento della quota associativa, se prevista.

Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino a un massimo di tre associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

La convocazione deve essere effettuata mediante avviso scritto, anche a mezzo posta elettronica o altro mezzo idoneo, inviato almeno 10 giorni prima della data fissata, con indicazione del giorno, ora, luogo e ordine del giorno.

L'Assemblea può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile identificare i partecipanti, consentire la loro partecipazione alla discussione e alla votazione e redigere regolare verbale.

#### **Art. 16 - Competenze dell'Assemblea**

L'Assemblea:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e, ove previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulle linee generali dell'attività associativa;
- approva eventuali regolamenti interni;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi in materia di ammissione ed esclusione degli associati;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

#### **Art. 17 - Quorum assembleari**

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo diverse disposizioni inderogabili di legge.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

#### **Art. 18 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. È composto da un numero di componenti compreso tra 3 e 9, eletti dall'Assemblea fra gli associati, fatta eccezione per i primi componenti nominati nell'atto costitutivo.

I componenti del Consiglio Direttivo devono essere necessariamente associati residenti nelle località di Colle Pizzuto - San Matteo, coerentemente con la natura territoriale dell'Associazione e con le finalità di promozione, valorizzazione, tutela e aggregazione della comunità locale. La perdita del requisito di residenza deve essere comunicata tempestivamente al Consiglio Direttivo e comporta la decadenza dalla carica, ferma restando la qualità di associato ove ne ricorrano i presupposti statuari.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Handwritten signatures and notes on the right margin, including names like "Goli Depner", "Maddalena", "Pini Taverne", "Antonio Jurella", "Cecilia", "Pini Taverne", and "Pini Taverne".

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente e, ove ritenuto opportuno, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere, salvo diversa nomina contenuta nell'atto costitutivo per il primo mandato.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. È validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Le riunioni possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile identificare i partecipanti e garantire la partecipazione alla discussione e alla votazione.

#### **Art. 19 - Competenze del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservati dalla legge o dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- amministra l'Associazione e ne cura l'organizzazione;
- predispone il bilancio di esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- cura la tenuta dei libri sociali obbligatori;
- delibera sull'ammissione degli associati e sui provvedimenti relativi alla perdita della qualifica di associato, nei limiti previsti dallo Statuto;
- stabilisce l'importo e le modalità di versamento della quota associativa annuale, se prevista;
- individua le attività diverse, secondarie e strumentali, esercitabili dall'Associazione;
- stabilisce limiti e condizioni per il rimborso delle spese ai volontari;
- delibera in ordine ad atti, contratti, convenzioni e iniziative utili al perseguimento degli scopi associativi;
- cura gli adempimenti connessi al RUNTS e agli altri obblighi di legge.

#### **Art. 20 - Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

Il Presidente può adottare, in caso di necessità e urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella prima riunione utile.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente, se nominato, o da altro componente del Consiglio Direttivo designato dallo stesso.

#### **Art. 21 - Segretario e Tesoriere**

Il Segretario, se nominato, cura la redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché la tenuta del libro degli associati e degli altri libri sociali secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere, se nominato, cura la gestione contabile e finanziaria dell'Associazione, tiene la documentazione amministrativa e contabile e collabora alla predisposizione del bilancio, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo.

Handwritten signatures and notes on the right margin, including names like "Cipriani", "Maddalena", "Pizzuto", and "Tesei".

And in full Church ~~2~~ Ri. Towner Middle John Ogner Nov 20 1890

And in full Church ~~2~~ Ri. Towner Middle John Ogner Nov 20 2000

And in full Church ~~2~~ Ri. Towner Middle John Ogner Nov 20 2000

And in full Church ~~2~~ Ri. Towner Middle John Ogner Nov 20 2000

And in full Church ~~2~~ Ri. Towner Middle John Ogner Nori So So So

And in full Church ~~2~~ Ri. Towner Middle John Ogner Nori So So So

And in full Church ~~2~~ Ri. Towner Middle John Ogner Nori So So So

And in full Church ~~2~~ Ri. Towner Middle John Ogner Nov 20 2000

And in full Church ~~2~~ Ri. Towner Middle John Ogner Nov 20 20 John  
 Paul J. Towner

And in full Church ~~2~~ Ri. Towner Middle John Ogner Nori So So So

And in full Church ~~2~~ Ri. Towner Middle John Ogner Nori So So So

- And in full Church ~~2~~ Ri. Towner Middle John Ogner Nov 20 2000

And in full Church ~~2~~ Ri. Towner Middle John Ogner Nori So So So

And in full Church ~~2~~ Ri. Towner Middle John Ogner Nori So So So

Andra Julia Church ~~Pri. Turner~~ Middle School  
Ed. J. Turner

And in full Church ~~2~~ Ri. Towner Middle John Ogner Nov 20 20 John  
 Paul J. Towner

And in full Church ~~2~~ Ri. Towner Middle John Ogner Nov 20 20 John  
 Paul J. Towner

## Art. 26 - Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e della normativa vigente in materia di enti del Terzo Settore e associazioni di promozione sociale.

Luogo e data: Fusca 27/05/2026

Il Presidente Sebastiano

Il Segretario Piero Tancere

Carlo Tancere  
Michela Greda  
Domenico Murri  
Sebastiano  
Piero Tancere



AGENZIA DELLE ENTRATE  
DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA  
UFFICIO TERRITORIALE DI MONTE PORZIO CATONE

Registrato in data 1.6.2026  
al n° 376 Serie 3 versato € 200,00  
(Euro) duecento

IL DIRETTORE

L'ADDETTO (\*)  
Clara Ceccarelli

(\*) Firma su delega del Direttore provinciale  
Francesco Vittorio Gravina